

## **Q&A Webinar DaD e Privacy**

Di seguito sono indicate le domande raccolte a valle del webinar “Didattica a Distanza e tutela della privacy” inerenti alle questioni giuridiche sottese alla DaD. Le risposte fornite fanno riferimento ai concetti illustrati nel corso del webinar.

### **Accountability dell’Istituzione Scolastica**

1. *È ipotizzabile che possano essere formulate, se non un regolamento, almeno delle direttive a livello nazionale cui ispirarsi per la DaD? Oppure la responsabilità in questo campo resterà in capo alla singola scuola?*

Non è possibile escludere che possano essere varate alcune direttive a livello nazionale. In tal senso segnaliamo i seguenti documenti già prodotti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali:

- *Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso*  
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778>
- *Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"*  
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784>
- *FAQ - Trattamento dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza sanitaria*  
<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#scuola>

Inoltre, suggeriamo di monitorare la sezione informativa del sito istituzionale dell’Autorità Garante in continuo aggiornamento: <https://www.garanteprivacy.it/temi/scuola>.

In ogni caso, è bene ricordare che il Regolamento Europeo 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) pone l’accento sulla “responsabilizzazione” (*accountability* nell’accezione anglosassone) del titolare del trattamento, il quale deve essere in grado di dimostrare di aver adottato comportamenti proattivi e misure di sicurezza atte ad assicurare l’applicazione del Regolamento stesso. Ne deriva che l’Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, è chiamato a decidere autonomamente le modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Senz’altro, l’eventuale pubblicazione di linee guida a livello nazionale potrebbe facilitare questo compito, senza dimenticare che la responsabilità ultima di un trattamento di dati personali non conforme alla normativa ricadrebbe comunque sull’Istituzione Scolastica/titolare del trattamento.

2. *Possono usare gli studenti una piattaforma DaD con accesso creato dalla scuola non in orario scolastico e per fini privati, di gioco, nella scuola primaria.*

Per quanto concerne la tutela dei dati personali, è opportuno ricordare che l’Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, risponde di eventuali trattamenti illeciti di dati personali. L’eventuale utilizzo della piattaforma DaD per finalità ultronee rispetto a quelle proprie della Didattica a Distanza presenta due principali criticità. In primo luogo, è opportuno verificare se l’utilizzo della piattaforma, secondo il contratto stipulato tra l’Istituto scolastico e il fornitore della piattaforma stessa, consenta che quest’ultima sia utilizzata “non in orario scolastico e per fini privati”. In

secondo luogo, anche ove tali condizioni siano consentite dal contratto tra l'Istituto scolastico e il fornitore della piattaforma, tale utilizzo dovrà essere preliminarmente valutato dal titolare del trattamento, il quale sarà tenuto ad informare gli interessati (genitori dei discenti, nel caso di specie di una scuola primaria) delle finalità cd. "private" sopra citate.

### *3. Quali sono i ruoli e responsabilità dell'Animatore Digitale?*

Non sussistono responsabilità privacy specificatamente inerenti all'Animatore Digitale. Ciò in quanto l'Animatore Digitale, al pari di qualsiasi altro Docente, può essere autorizzato al trattamento dei dati personali dal titolare del trattamento (Istituto scolastico nella persona del Dirigente Scolastico) qualora, nel suo lavoro, sia chiamato a trattare dati personali. Si ricorda che la "persona autorizzata al trattamento" agisce sotto l'autorità diretta del titolare e secondo le istruzioni dallo stesso impartite. I compiti di progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale affidati all'Animatore Digitale fanno sì che lo stesso possa supportare il titolare del trattamento nella realizzazione delle misure tecniche ed organizzative individuate dal titolare stesso.

### *4. Nel mio organigramma della privacy ho previsto come Responsabile del trattamento dei dati 10 persone: DSGA, ATA, collaboratore e FS. È corretto?*

Nell'ambito dell'organigramma privacy che ciascun titolare del trattamento è tenuto a definire, è opportuno distinguere tra

- le persone autorizzate al trattamento: il personale che effettua operazioni di trattamento sui dati personali sotto l'autorità del titolare del trattamento e sulla base di istruzioni fornite dallo stesso;
- i responsabili del trattamento: soggetti terzi che trattano dati personali per conto del titolare, mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo.

Pertanto, Docenti, DSGA, Personale ATA, Collaboratori e FS potranno coprire il ruolo di persone autorizzate al trattamento. In quanto tali agiranno sotto l'autorità diretta del titolare (Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico) e secondo le istruzioni dallo stesso impartite.

Differentemente, i responsabili del trattamento saranno sempre soggetti esterni all'Istituzione scolastica che trattino dati personali per conto di quest'ultima (quali, a titolo esemplificativo, i fornitori di piattaforme per la DaD ovvero del Registro elettronico).

Il rapporto tra titolare e Persona autorizzata dallo stesso è differente dal rapporto tra titolare e responsabile del trattamento. Nel primo caso, sarà sufficiente che il titolare fornisca istruzioni in merito alle modalità di trattamento (es. il Dirigente Scolastico fornisce istruzioni al Personale Docente che tratta dati personali in merito alle modalità di trattamento). Nel secondo caso sarà necessario regolare il rapporto tramite un contratto che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

### *5. Un Dirigente Scolastico può indicare l'utilizzo di piattaforme non conformi al GDPR e non qualificata dall'Agid demandando ai genitori i rischi che ne consegue dall'utilizzo della stessa?*

Il titolare del trattamento è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il

trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Pertanto, un Dirigente Scolastico è tenuto ad indicare unicamente l'utilizzo di piattaforme conformi alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Qualora siano utilizzate piattaforme non conformi, il rischio derivante dal trattamento illecito dei dati personali ovvero dalla lesione dei diritti e delle libertà degli interessati ricadrà unicamente sull'Istituzione Scolastica.

In merito alla qualificazione di alcune piattaforme, si specifica che le indicazioni previste sul sito del MIUR *istruzione.it* in merito agli applicativi che abilitano direttamente la DaD non possono essere intese quali sostitute del principio di "responsabilizzazione" (*accountability* nell'accezione anglosassone) del titolare del trattamento, il quale deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure di sicurezza atte ad assicurare l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, il Dirigente Scolastico, nel momento della scelta della piattaforma più idonea per la DaD, sarà tenuto a valutare la conformità della piattaforma stessa alla vigente normativa privacy, a prescindere dal fatto che tale piattaforma sia presente o meno nell'elenco previsto dal MIUR.

*6. Come si concilia la necessità di garantire la tutela dei dati personali da parte del Dirigente Scolastico con la pretesa di alcuni docenti di voler individuare autonomamente la piattaforma che meglio si adatta alle esigenze della propria disciplina?*

La scelta della piattaforma per la Didattica a Distanza, in qualità di strumento adeguato al trattamento dei dati personali di docenti e discenti, spetta al titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico.

Il singolo Docente, in qualità di persona autorizzata al trattamento, è tenuto a trattare i dati personali tramite la piattaforma DaD secondo le istruzioni fornite dal Dirigente Scolastico.

Il collegio dei docenti e il Responsabile per la Protezione dei Dati (o "Data Protection Officer" nell'accezione anglosassone) potranno supportare il Dirigente Scolastico con una commissione di lavoro che valuti le piattaforme in commercio.

*7. Qual è l'autonomia del docente nella scelta della piattaforma da usare con la classe?*

Come anticipato, la scelta della piattaforma per la Didattica a Distanza, in qualità di strumento adeguato al trattamento dei dati personali di docenti e discenti, spetta al titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico. Il singolo Docente, in qualità di persona autorizzata al trattamento, è tenuto a trattare i dati personali tramite la piattaforma DaD secondo le istruzioni fornite dal Dirigente Scolastico.

*8. Il fatto che il Ministero abbia consigliato di fatto alcune piattaforme non è già una garanzia dell'utilizzo dei dati? O si è voluto solo agevolare l'attivazione della DaD?*

Sul sito *istruzione.it* è presente una pagina informativa in merito alle principali piattaforme di DaD presenti attualmente sul mercato (a titolo esemplificativo, G-Suite for Education; Office 365 Education A1; Weschool).

Tali informazioni in merito agli applicativi che abilitano direttamente la DaD non possono essere intese quali sostitute del principio di "responsabilizzazione" (*accountability* nell'accezione anglosassone) del

titolare del trattamento, il quale deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure di sicurezza atte ad assicurare l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ne deriva che l'Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, è chiamato a decidere autonomamente le modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Senz'altro, l'indicazione di pagine informative recanti le maggiori informazioni in merito alle soluzioni commerciali può favorire questo compito, senza dimenticare che la responsabilità ultima di un trattamento di dati personali non conforme alla normativa ricadrebbe comunque sull'Istituzione Scolastica/titolare del trattamento.

### **Base giuridica del trattamento**

- 1. Chiedo un cortese chiarimento sulla base giuridica del trattamento dei dati in quanto la maggior parte delle scuole ha chiesto il consenso per aprire account (anche con richiesta di consenso invasiva) che mi sembra di aver capito non sarebbe stata da chiedere. I genitori sono dunque obbligati comunque a firmare il consenso?*

L'Istituto scolastico non deve chiedere agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati – anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – funzionali allo svolgimento dell'attività di Didattica a Distanza, in quanto lo stesso è riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente assegnate alle scuole.

La base giuridica del trattamento va individuata, infatti, negli articoli artt. 6, parr. 1, lett. e) e art. 3, lett. b) del GDPR, nonché nell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy, ovvero:

- nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e
- nell'adempimento di un obbligo di legge quale, specificatamente, la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, i quali hanno previsto - per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione - l'attivazione di modalità di Didattica a Distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020).

Resta fermo che la mancata richiesta di consenso agli interessati non esonera l'Istituto scolastico a fornir loro un'informativa: gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all'erogazione della Didattica a Distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

Si specifica, in ogni caso, che il consenso potrà costituire idonea base giuridica per il trattamento di dati eventualmente effettuato per finalità ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse allo svolgimento dell'attività didattica e formativa.

- 2. Vorrei aver un parere in merito alla richiesta del consenso all'utilizzo di una piattaforma per le videolezioni. È lecito che un Dirigente Scolastico vincoli la partecipazione ad una attività scolastica di un minore di 14 anni, quale una videolezione, all'accettazione e invio di un consenso all'utilizzo della piattaforma indicata dall'Istituzione Scolastica?*

Secondo quanto da ultimo specificato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, lo svolgimento online di videolezioni rientra tra le attività di Didattica a Distanza e, pertanto, lo stesso va ricondotto alle finalità istituzionali proprie degli Istituti scolastici.

Per lo svolgimento delle videolezioni, dunque, non dovrà essere richiesto il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati: come anticipato, la base giuridica del trattamento posto in essere dagli istituti scolastici nell’ambito della DaD va individuata nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e nell’adempimento di un obbligo di legge.

Anche in questo caso (cfr. quesito precedente), il consenso potrà costituire idonea base giuridica per il trattamento di dati eventualmente effettuato per finalità ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa.

- 3. La richiesta di consenso fatta da parte dell’Istituto scolastico ai genitori del minore di 14 anni per la creazione di un account “cognome.nome” utile all’iscrizione alle piattaforme di studio (Gsuite nello specifico) non esonera l’istituto scolastico da possibili violazioni della normativa relativa alla privacy? La scuola procede alla creazione dell’account dopo aver ricevuto il consenso, inoltre i genitori acconsentono una volta creato l’account al trattamento dei dati della piattaforma Gsuite.*

Rispetto al presente quesito, possono evidenziarsi i seguenti profili:

- base giuridica trattamento: come specificato nei quesiti che precedono, la base giuridica del trattamento nell’ambito della DaD deve essere individuata nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e nell’adempimento di un obbligo di legge. Pertanto, non dovrà essere richiesto il consenso del minore per la creazione di un account *cognome.nome* utile all’iscrizione alla piattaforma di studio;
- responsabilità dell’Istituto scolastico: l’eventuale richiesta del consenso degli interessati (per es. qualora il trattamento fosse posto in essere per finalità ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa) non esonera in alcun modo l’Istituto scolastico dalle eventuali responsabilità in cui dovesse incorrere per violazioni della normativa privacy. A tal proposito, è bene ricordare che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) pone l’accento sulla “responsabilizzazione” (*accountability* nell’accezione anglosassone) del titolare del trattamento, il quale, oltre ad individuare di volta in volta la corretta base giuridica del trattamento che pone in essere, deve essere in grado di dimostrare di aver adottato comportamenti proattivi e misure di sicurezza atte ad assicurare l’applicazione del Regolamento;
- trattamento effettuato dalla piattaforma Gsuite: il trattamento di dati effettuato da Gsuite in qualità di titolare del trattamento deve ritenersi ulteriore e distinto rispetto a quello posto in essere dall’Istituto scolastico. Pertanto, la corretta individuazione della base giuridica più idonea e la fornitura della relativa informativa agli interessati sono di esclusiva competenza di Gsuite. In ogni caso, come specificato da ultimo dall’Autorità Garante, i gestori delle piattaforme online non possono condizionare la fruizione dei servizi di Didattica a Distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione di un consenso al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi online, non necessari all’attività didattica e che, nel caso di specie, è onere dell’Istituto scolastico assicurarsi che Gsuite sia conforme a tale disposizione.

## **Ruoli e Responsabilità privacy tra Istituto scolastico e Piattaforme**

- 1. Quali sono le differenze fra i vincoli che incombono sulla scuola e sui fornitori esterni di programmi didattici? Ad esempio, l'ipotesi in cui una classe partecipi ad un webinar o anche ad un programma più complesso proposto e gestito da un soggetto diverso dalla scuola, soggetto che quindi entra in possesso dei dati personali di studenti e docenti.*

In generale, rispetto al trattamento dei dati posto in essere nell'ambito della Didattica a Distanza, titolare del trattamento è l'Istituto scolastico nella persona del Dirigente scolastico. Differentemente, i fornitori che trattano i dati per conto del predetto Istituto agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Pertanto, è ragionevole sostenere che, anche nel caso in cui una classe partecipi a un programma (ad es. webinar) proposto da un soggetto diverso dall'Istituto scolastico, qualora le relative operazioni di trattamento dei dati di studenti, alunni o dei rispettivi genitori (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, ecc.) siano poste in essere dal soggetto terzo per finalità di didattica, il titolare del trattamento di tali dati sia ugualmente l'Istituto scolastico.

Tuttavia, una valutazione più corretta circa i ruoli privacy ricoperti dai diversi soggetti coinvolti nella singola fattispecie dovrà essere condotta caso per caso.

Si noti, inoltre, che, rispetto ad alcuni programmi online, potrebbe non verificarsi alcun trattamento di dati personali (si pensi, ad esempio, a videolezioni di cui si può usufruire online senza necessità di autenticazione da parte dell'utente).

- 2. Spesso i fornitori di servizio delle piattaforme distinguono la titolarità del trattamento per le attività di gestione tecnica delle piattaforme, e l'utilizzo successivo dei dati, hanno informative privacy dove si pongono sia titolari che responsabili per alcuni compiti, può essere una soluzione percorribile?*

Le attività di gestione tecnica delle piattaforme devono generalmente ritenersi strumentali alla fornitura dei servizi di didattica online offerti dai fornitori delle piattaforme alle Istituzioni scolastiche. Pertanto, rispetto a tali operazioni, i fornitori agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

In ogni caso, le istituzioni scolastiche devono assicurarsi che i dati personali trattati per loro conto dai propri fornitori siano da questi ultimi utilizzati unicamente per finalità di Didattica a Distanza. Gli istituti scolastici possono inserire specifiche previsioni in tal senso all'interno del contratto (o altro atto giuridico) stipulato con gli stessi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Si ricorda, a tal proposito, che l'eventuale presenza di operazioni ulteriori rispetto alla fornitura dei servizi richiesti per la didattica online volte al perseguimento di finalità proprie dei fornitori, poste in essere da questi ultimi nella diversa veste di titolari del trattamento, potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Istituto scolastico chiamato ad individuare gli strumenti più idonei per la DaD anche ai sensi degli artt. 5 e ss. del GDPR.

- 3. Se una scuola sceglie Google suite o gli strumenti Microsoft, qual è il migliore modo per il DPA, dal momento che in alcuni casi non è possibile intervenire su nessun elemento della nomina?*

Qualora, per alcune piattaforme online, fosse di fatto impossibile procedere ad una negoziazione dell'Accordo di nomina a responsabile del trattamento, gli Istituti scolastici, nell'orientare la propria

scelta circa gli strumenti più idonei da utilizzare per la DaD ai sensi degli artt. 5 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dovranno tener conto anche del contenuto della nomina (standard) predisposta da tali piattaforme al fine di valutare le garanzie privacy offerte dalle stesse.

*4. Quindi se la mia scuola usa Google classroom il DS deve fare atto di nomina a chi?*

In questo caso, l'Istituto scolastico, nella persona del Dirigente scolastico, dovrà nominare quale responsabile del trattamento il fornitore della piattaforma *Google classroom*, ovvero – salvo se diversamente specificato in sede di iscrizione alla piattaforma – Google Ireland Limited.

*5. Le piattaforme vengono fornite gratuitamente alla scuola, quindi non c'è contratto di fornitura. Come procedere in questo caso?*

Anche quando alla base del rapporto giuridico in essere tra l'Istituto scolastico e il fornitore della piattaforma non ci sia un contratto di fornitura a titolo oneroso, è necessario che il relativo trattamento di dati personali sia disciplinato da un contratto o da altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) contenente specifiche istruzioni per il fornitore (ad es. in merito alla conservazione dei dati, alla cancellazione di quelli non più necessari al termine del progetto didattico, alle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali, ecc.).

### **Tecnologie invasive**

*1. Qual è la definizione precisa di geolocalizzazione in ambito privacy? chiedere durante la registrazione la città di residenza o di studio o il nome della scuola di insegnamento è geolocalizzazione?*

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) non fornisce una definizione di geolocalizzazione, intesa quale individuazione geografica del luogo in cui si trova una persona attraverso apparecchiature e tecnologie in grado di trasmettere segnali (es. un satellite). In ogni caso, secondo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, i dati di localizzazione sono quelli che forniscono informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti, anche in tempo reale.

Ne deriva che indicare durante la registrazione la città di residenza o di studio, ovvero il nome dell'Istituto scolastico frequentato non costituisce geolocalizzazione. Difatti, il trattamento di dati di localizzazione geografica dovrebbe consentire la localizzazione dell'interessato nonché il rilevamento e la tracciabilità del movimento.

*2. Cosa si intende per “tecnologie particolarmente invasive”?*

Nel corso del webinar è stato riferito che la Valutazione di Impatto Privacy (o *Data Privacy Impact Assessment – DPIA*, nell'accezione anglosassone) è necessaria in presenza di tecnologie particolarmente invasive.

Per “tecnologie particolarmente invasive” intendiamo nuove soluzioni tecnologiche che trattino dati personali ultronei rispetto alle finalità didattiche, quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici.

### **Utilizzo della telecamera da parte dei docenti e dei discenti**

- 1. Talvolta i docenti non vogliono apparire in video, invocando la privacy. Come DS abbiamo strumenti per promuovere l'attivazione della webcam? Si può obbligare un docente a farsi vedere in telecamera?*

Dal punto di vista della normativa in materia di protezione dei dati personali, non sembrerebbe possibile che l'Istituto Scolastico (Titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico) possa obbligare il personale docente all'utilizzo della webcam nel corso delle lezioni.

Occorre ricordare, in ogni caso, che lo svolgimento online di videolezioni rientra nell'ambito dell'attività di Didattica a Distanza ed è pertanto riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente assegnate alle scuole. Inoltre, la definizione stessa di Didattica a Distanza, prevede, tra le altre, un collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze e videolezioni.

Il Titolare del trattamento (l'Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico) potrebbe predisporre documentazione ad hoc circa il corretto impiego degli strumenti informatici, ivi incluso l'utilizzo della webcam, sia per i discenti che per i docenti. Specialmente in considerazione del fatto che questi ultimi rivestono il duplice ruolo di soggetti interessati e di dipendenti.

In ogni caso, l'utilizzo della webcam dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

- 2. Come può un docente difendersi da eventuali pubblicazioni sui social della propria immagine ad opera degli alunni?*

Fermo restando quanto specificato nella risposta al quesito precedente, nell'ambito della documentazione da predisporre per il corretto impiego degli strumenti informatici, allievi e famiglie potrebbero essere edotti, tra le altre, del fatto che un eventuale uso della videocamera non conforme alle finalità di Didattica a Distanza potrebbe integrare anche eventuali estremi di reato.

Inoltre, occorre specificare che, secondo quanto dichiarato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è consentito agli alunni registrare le lezioni per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (docenti e studenti) e ottenere il loro consenso.

Infine, per quanto concerne gli allievi con DSA, è opportuno specificare che gli stessi possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (cd. "strumenti compensativi e aumentativi"). Ciò è previsto dalla specifica normativa di settore (L. n. 170/2010), la quale prevede che gli studenti con tali disturbi abbiano il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (ivi compreso il registratore). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione. Diversamente, per quanto concerne le pubblicazioni online rimangono valide le considerazioni sopra esposte, con specifico riferimento alla necessità di richiedere il consenso delle persone coinvolte.

- 3. I docenti possono obbligare gli studenti a tenere la telecamera aperta per valutare se lo studente sta seguendo la lezione online? Molti studenti fanno appello alla privacy per non utilizzare la webcam.*

Nel contesto della Didattica a Distanza, l'accensione della webcam costituisce indubbiamente la modalità più immediata attraverso la quale poter verificare se l'alunno stia seguendo la lezione.

Spetta agli Istituti Scolastici, nell'ambito dell'autonomia del Titolare circa la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali, stabilire in che modo regolamentare l'utilizzo della webcam da parte degli alunni. Fermo restando che questi ultimi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, devono essere preventivamente informati in merito alle modalità di trattamento dei dati tramite le videolezioni e delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali tramite la piattaforma di Didattica a Distanza.

In ogni caso, come sopra ricordato, l'utilizzo della webcam dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

### **Zoom**

- 1. Sin dall'inizio della DaD, una delle app più utilizzate dai docenti è stata Zoom, peraltro integrabile come app di terze parti anche su G Suite e Office 365. Sul suo sito, risulta essere GDPR compliance ma molti DPO ne hanno messo in discussione il suo utilizzo vista la situazione di apparente scarsa sicurezza derivante da molti articoli della stampa specializzata e non. Chiedo vostre indicazioni in merito al suo utilizzo.*

Il titolare del trattamento è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Pertanto, un Dirigente Scolastico è tenuto ad indicare unicamente l'utilizzo di piattaforme conformi alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Qualora siano utilizzate piattaforme non conformi, il rischio derivante dal trattamento illecito dei dati personali ovvero dalla lesione dei diritti e delle libertà degli interessati ricadrà unicamente sull'Istituzione Scolastica.

Come noto, la piattaforma californiana Zoom, impiegata anche nella DaD, ha rilevato notevoli problemi di sicurezza, non solo alla luce del *California Consumer Privacy Act* (CCPA). In particolare, negli ultimi mesi, Zoom è stata citata in giudizio da alcuni utenti che sostenevano che il servizio di videoconferenza stesse divulgando illegalmente informazioni personali (si veda il caso *Cullen vs Zoom Video Communications*, n. 20-cv-02155).

Il sito di Zoom riporta aspetti inerenti alla Privacy in continuo aggiornamento. Tali aspetti dovranno essere attentamente valutati dal Dirigente Scolastico.